

**Osservazioni Assilea sulla Circolare OAM contenente le disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**

Premessa l'apprezzata volontà, riscontrata dalla presente circolare, di elevare il rango di professionalità dei soggetti che erogano formazione e aggiornamento professionale così come previsto dagli adempimenti di cui al D.lgs. 141/2010, si inoltrano alcune osservazioni e richieste di chiarimento.

**Art. 3, comma 2**

Il data base, messo a disposizione dell'OAM, finalizzato al superamento dell'esame per l'iscrizione agli elenchi, risulta essere composta da domande, suddivise per singola materia, particolarmente dettagliate.

In considerazione della poche ore necessarie per la formazione professionale ("non inferiore a 10 ore") si suggerisce di valutare l'opportunità di diminuire il numero di domande presenti sul database e/o di rendere i quesiti più generici.

**Art. 4, comma 8**

In considerazione del fatto che la formazione acquisita resta valida ai fini di una nuova iscrizione negli elenchi ovvero dell'istituzione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto (Art 3, comma 7), si chiede di valutare l'opportunità che l'attestato di frequenza non presenti l'indicazione del soggetto iscritto negli Elenchi per il quale il partecipante al corso esercita l'attività.

**Art. 8, comma 2, lett. f.**

Si suggerisce di chiarire quale sia l'effettiva operatività che si vuole limitare con tale previsione, lasciando alle società che erogano la formazione la facoltà di individuare le soluzioni tecniche in linea con gli scopi prefissati.

La lettera in questione risulta essere talmente restrittiva da rendere necessarie importanti modifiche ai sistemi informativi con rilevante aggravio di costi.

**Art. 9, comma 1, lett. d**

Si chiede conferma che per "interventi random per rilevare l'effettiva partecipazione del discente" si possa intendere una soluzione che faccia in modo che l'utente debba cliccare su ogni singola slide per proseguire. L'utente che lascia in sospeso la lezione per una durata eccessiva si vedrà scadere la sessione formativa con conseguente obbligo a ripetere la lezione o parte di essa.

**Art. 12 comma 1, lett. c)**

Si chiede di eliminare l'obbligo di comunicare preventivamente all'OAM lo svolgimento del test finale (aggiornamento annuale), in considerazione del fatto che una delle peculiarità dei corsi a distanza consiste nella possibilità di eseguire il corso in qualunque momento, rendendo quindi impossibile stabilire con certezza la data e l'ora in cui si terrà il test conclusivo, con 10 giorni di anticipo.

### **Art. 13**

Si chiede che la presente circolare trovi applicazione solo per quei soggetti che cominciano la formazione a partire almeno dal 1° gennaio 2015.

In caso contrario ci si troverebbe con un doppio regime che potrebbe generare confusione tra quei soggetti che, ad esempio, hanno già cominciato la formazione da gennaio 2014.

### **Tabella B**

**“La disciplina vigente in materia di tutela ai consumatori”** – Si chiede di specificare meglio l’ambito di tale materia in considerazione che parte dei temi in materia di credito al consumo viene trattata nell’ambito del precedente capitolo “La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia”.

**“Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita degli immobili”** – Si chiede anche in questo caso di meglio specificare il perimetro di tale materia.